Assegno unico e universale per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 230/2021. Rilascio in procedura e modalità di compilazione del modello "Rdc/Pdc – Com Assegno unico (AU)"

Con la circolare n. 53 del 28 aprile 2022 sono state illustrate le modalità di riconoscimento dell'AUU per i nuclei percettori di Rdc ai quali, in applicazione della citata disposizione del D.lgs n. 230/2021, il predetto AUU è corrisposto d'ufficio come quota integrativa del Rdc percepito in ciascuna mensilità, determinata al netto dell'importo relativo ai figli facenti parte del nucleo familiare calcolato sulla base della scala di equivalenza

Integrazione riconosciuta d'ufficio e ipotesi di presentazione del modello Rdc – Com AU

La corresponsione dell'integrazione Rdc/AU d'ufficio è stata effettuata, con le prime disposizioni di pagamento, in favore dei nuclei familiari beneficiari di Rdc; ciò è avvenuto tenendo conto del rapporto di genitorialità e filiazione desunto dalla DSU mediante la verifica dei ruoli di "dichiarante", "coniuge" e "figlio".

circolare n. 53/2022, paragrafo 3,

1) nuclei nei quali sono presenti entrambi i genitori, limitatamente alla quota spettante per i figli minorenni e/o i figli maggiorenni disabili, a carico secondo le regole ISEE;

2) nuclei composti da un unico genitore per i figli minorenni e/o maggiorenni disabili, a carico secondo le regole ISEE, nei limiti del 50% dell'importo spettante.

Relativamente a entrambe le ipotesi, la presentazione del modello Rdc - Com AU deve pertanto avvenire, ad esempio, qualora si intenda richiedere le maggiorazioni previste per i figli maggiorenni sino a 21 anni ovvero nei casi di genitori entrambi lavoratori o ancora per la maggiorazione compensativa

Fattispecie particolari

Genitore unico

si richiama l'attenzione sulla necessità da parte dell'unico genitore di provvedere alla presentazione del modello ai fini del riconoscimento della restante quota del 50%. Per tali genitori, infatti, qualora sia richiesta la corresponsione dell'importo dell'integrazione per intero, è necessario specificare le motivazioni della mancanza dell'altro genitore, selezionando una delle seguenti opzioni presenti nel modello:

1. decesso dell'altro genitore;
2. allontanamento dell'altro genitore dal nucleo familiare, certificato da provvedimento giurisdizionale o di altra autorità;
3. affido esclusivo del figlio al genitore percettore del Rdc;
4. genitore sconosciuto o cittadino straniero non avente codice fiscale italiano;
5. esistenza dell'accordo con l'altro genitore, in virtù del quale si chiede l'attribuzione dell'intero importo (cfr. il messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022).

Diversamente, laddove l'altro genitore non presente nel nucleo beneficiario del Rdc intenda effettuare la richiesta della quota di integrazione a lui spettante quale genitore esercente la responsabilità genitoriale, dovrà inoltrare la domanda di AU ***(e non il modello Rdc - Com AU),*** con le consuete modalità (cfr. la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022).

Nuclei complessi

Possono sussistere ipotesi di nuclei Rdc complessi, ove siano presenti nello stesso ISEE di riferimento più rapporti di filiazione rispetto a genitori differenti.

Es. due sorelle di cui unapercettore di rdc.

La S1 ha due figli e nel nucleo isse sono presente S2 cha ha a sua volta 1 figlio.

L'integrazione per S1 avverrà d'ufficio mentre rispetto al rdc visto che S2 è nel nucleo, si dovrà fare un rdccomau per il figlio di S2

Figli neomaggiorenni

Nell'ipotesi di figli minorenni a carico che raggiungano la maggiore età in corso di godimento dell'integrazione Rdc/AU, il riconoscimento d'ufficio dell'assegno si interromperà a partire dal mese successivo al compimento della maggiore età. In tale caso, qualora sussistano le condizioni, sarà necessario trasmettere un modello Rdc – Com AU o integrare un modello precedentemente presentato con le informazioni riguardanti il figlio divenuto maggiorenne.

Genitori entrambi lavoratori e maggiorazione compensativa

Ai fini del riconoscimento della maggiorazione spettante per la presenza nel nucleo Rdc di entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro) e della maggiorazione compensativa per i nuclei familiari in cui un componente del nucleo medesimo abbia percepito, nel corso del 2021,

l'assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori), sarà necessario selezionare le relative opzioni nell'apposita sezione del modello Rdc – Com AU, per ogni figlio.

Effetti e decorrenza dell'integrazione riconosciuta previa presentazione del modello Rdc – Com AU

Il modello Rdc – Com AU può essere presentato a partire dal mese di marzo di ogni anno, per il riconoscimento dell'integrazione eventualmente spettante nell'anno di competenza dell'AUU (dal 1° marzo al 28 febbraio dell'anno successivo). Conseguentemente, non sarà possibile presentare il modello oltre il 28 febbraio 2023 ai fini del riconoscimento di importi riferiti a periodi antecedenti al 1° marzo 2022.

Nei casi in cui è prevista la presentazione del modello Rdc – Com AU, le prime erogazioni dell'integrazione Rdc/AU spettante avverranno a partire dal mese successivo alla data di presentazione del medesimo modello. Pertanto, tenuto conto della regola vigente in materia di Rdc, secondo cui la mensilità di riferimento viene corrisposta nel mese successivo, se il modello è presentato il 15 ottobre 2022, nel mese di novembre verrà riconosciuta la rata di Rdc di ottobre dello stesso anno, maggiorata dell'integrazione spettante.

In analogia con quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del D.lgs n. 230/2021, il modello Rdc – Com AU produrrà i suoi effetti con efficacia retroattiva se presentato entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, comportando il riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate, con decorrenza dal mese di marzo del medesimo anno.

Infine, si evidenzia che qualora sia necessario modificare e/o rettificare le dichiarazioni contenute nel modello Rdc - Com AU, il dichiarante dovrà presentare un nuovo modello Rdc - Com AU, avendo cura di replicare all'interno del nuovo modello le dichiarazioni che restano confermate.